

I FONDI SANITARI INTEGRATIVI

Il mondo dei Fondi Sanitari Integrativi attraversa un momento di fermento che, con tutta probabilità, vedrà il definitivo affermarsi di questo strumento prezioso per la tutela della salute dei lavoratori e delle loro famiglie. **Michele Tiraboschi**, professore di Diritto del Lavoro e consulente del Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi, è uno dei maggiori esperti italiani di questo argomento: **SalutePiù** ha avuto l'opportunità di intervistarlo per fare il punto con lui sullo stato dell'arte dei fondi integrativi.

Professor Tiraboschi, ci permetta di approfittare del suo ruolo di accademico per chiederle di spiegarci il concetto di "bilateralità" nei contratti collettivi di lavoro e ripercorrere per noi le origini e l'evoluzione attuale di questo istituto.

Gli enti bilaterali e il bilateralismo nascono in edilizia – grazie a una felice intuizione delle parti sociali, consapevoli dei vantaggi di una gestione condivisa delle criticità di un mercato del lavoro particolarmente instabile e frammentato – e si sono poi progressivamente estesi ad altri settori tra cui l'artigianato, il commercio, le professioni, il turismo e i servizi. E lo hanno fatto con una forza di innovazione e aggregazione talmente dirompente da farli diventare, in pochi anni, la vera frontiera della rinascita o, almeno, del profondo rinnovamento del sistema italiano di relazioni industriali. Tanto da indurre la Legge Biagi a collocarli espressamente nel sistema delle fonti del diritto del lavoro, quali «sedi privilegiate» per la regolazio-

ne del mercato del lavoro (si veda l'articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo n. 276/2003). Al fine di valorizzare queste importanti esperienze di governo e regolazione condivisa del mercato del lavoro, il Legislatore ha così assegnato agli enti bilaterali, nel corso del tempo, nuove e più estese competenze tra cui l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la formazione continua in azienda, la gestione mutualistica di fondi per l'integrazione del reddito nei settori non coperti dalla cassa integrazione, la certificazione dei contratti di lavoro, lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro e, con il collegato lavoro di recente approvazione, la gestione delle controversie in materia di lavoro. Non solo. Sempre maggiore, infatti, è la attenzione della contrattazione collettiva al sostegno dei servizi rivolti a incrementare la dotazione di forme di protezione sociale dei lavoratori, aspetto che ha poi consentito di sviluppare importanti enti bilaterali nazionali, molti dei quali dedicati proprio alla assistenza sanitaria integrativa.

Certamente i fondi integrativi sanitari sono uno delle opportunità più importanti per i lavoratori: a che punto siamo nella loro diffusione e quali evoluzioni prevede nei prossimi anni?

I fondi sanitari integrativi si stanno diffondendo nelle aziende e acquistano un ruolo importante sul terreno della contrattazione collettiva a livello nazionale e non solo decentrato. Il contratto degli alimentaristi, per esempio, prevede dal 1° gennaio 2011 l'istituzione di un fondo sanitario integrativo, quello metalmeccanico un fondo di sostegno al reddito dal 2012 a favore di lavoratori che vi abbiano volontariamente aderito versando un euro al mese. Il contratto dei chimici impegna le parti a concordare un piano di politiche attive nell'assistenza sociale e nel welfare. Il 2011 è anche l'anno di avvio dei fondi per tutto il comparto degli artigiani. Ma anche gli altri settori conoscono ed applicano lo strumento, nata dalla contrattazione collettiva di primo livello, da Cadiprof nel settore degli studi professionali, a Fondest nel settore

terziario, a Fontur nel turismo, al Fasdac per i dirigenti delle aziende commerciali. Tuttavia i dati dimostrano che solo il 22% della popolazione partecipa ad un fondo integrativo aziendale o paga una pensione privata.

La previsione di tali fondi, che sono particolari forme di assistenza che garantiscono a chi li sottoscrive rimborsi e sussidi per le spese sanitarie sostenute per fare prevenzione, in caso di malattia o di infortunio (sia utilizzando il Servizio Sanitario Nazionale come anche centri sanitari privati), come detto, è in crescita ed anche a livello di regolamentazione ci sono delle novità. Nel 2009 il Ministero del Lavoro è intervenuto sull'assistenza sanitaria integrativa dando attuazione e compimento al DM 31 marzo 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 12 del 16.01.2010, recante "Modifica al decreto 31 marzo 2008, riguardante «Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale»). Il provvedimento interviene sulle regole di funzionamento di tutto il sistema dei fondi e stabilisce criteri e passaggi operativi per la realizzazione dell'anagrafe dei fondi sanitari integrativi (e delle casse, enti o società di mutuo soccorso, alla quale bisognava iscriversi entro l'aprile scorso) e impone agli stessi di destinare una quota minima delle loro risorse alla fornitura agli iscritti di prestazioni virtuose soprattutto nel settore socio-sanitario. Nel dettaglio sono infatti individuate le prestazioni vincolate, alle quali fondi sanitari, casse e società di mutuo soccorso con esclusivo fine assistenziale devono obbligatoriamente destinare il 20% delle risorse

impiegate complessivamente, per poter godere del trattamento fiscale agevolato previsto dal testo unico delle imposte sui redditi. La soglia indicata deve essere rispettata fin dalla gestione, relativa all'anno 2010, per avere le agevolazioni previste a partire dal 2012. Le prestazioni vincolate sono l'assistenza odontoiatrica, quella socio-sanitaria a persone non autosufficienti e quella finalizzata al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio.

In termini di sistema paese, che scenario dobbiamo attenderci: lo sviluppo dei fondi come influirà sull'evoluzione del Sistema Sanitario Nazionale?

Le forme integrative di assistenza sanitaria e socio-sani-



taria possono essere considerate una tappa per favorire il decollo dell'auspicato "secondo pilastro" del SSN e quindi come un sistema di supporto allo stesso che interviene con una gestione più appropriata e strutturata delle risorse private. Inoltre il sistema dei fondi integrativi in rapporto al SSN può rappresentare un utile strumento di raccordo per collegare due settori: quello sanitario da un lato, che eroga le prestazioni ambulatoriali, e quello socio-sanitario, dall'altro, che comprende la non autosufficienza e le disabilità, dove le risorse immesse dal sistema pubblico non solo sempre sufficienti.

I fondi integrativi sono, in linea di massima, dedicati a supportare le esigenze di salute dei dipendenti delle aziende: in che misura potranno essere aperti ai loro familiari?

L'apertura dei fondi ai familiari e alle esigenze di salute di questi ultimi non rappresenta una novità. Sistemi così strutturati sono già presenti nel panorama contrattuale italiano uno per tutti il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Luxottica che prevede l'erogazione di prestazioni non solo per i dipendenti a tempo indeterminato, inclusi gli interinali ma anche per i loro familiari (coniuge o convivente more uxorio e figli). L'azienda copre le spese per prestazioni odontoiatriche, visite specialistiche, esami di alta diagnostica e grandi interventi.

Ed al momento della pensione? Chi ne ha usufruito durante il lavoro attivo, in che misura potrà continuare a farlo da pensionato?

In generale sono iscritti ai fondi lavoratori dipendenti in costanza di rapporto di lavoro, tuttavia non è escluso che gli statuti dei fondi stessi possano prevedere l'adesione volonta-

ria da parte di lavoratori precedentemente iscritti diventati pensionati, così come quella di lavoratori che abbiano perso il diritto ad essere iscritti. In questi casi, però, sembra necessario il versamento dei relativi contributi.

Per diversi anni è stato in dubbio se le aziende fossero obbligate o meno ad iscrivere i loro dipendenti ai fondi sanitari e versare il relativo contributo. Una recente circolare del Ministero del Lavoro chiarisce questo aspetto fondamentale. Ce ne può spiegare il senso e la portata che avrà per lo sviluppo del "sistema fondi"?

L'imponente sistema bilaterale che è venuto a crearsi, rischiava tuttavia di diventare un gigante dai piedi d'argilla a causa della incertezza circa l'obbligatorietà o meno del contributo a sostegno degli enti bilaterali previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. L'approdo qui recentemente è giunto il Ministero del lavoro con la circolare n. 43/2010 è espressione dell'importanza accordata alle tutele offerte dal sistema della bilateralità. Si afferma infatti nella circolare che il datore di lavoro che non aderisce agli enti bilaterali deve comunque garantire ai propri dipendenti le prestazioni erogate dagli enti stessi. Le tutele offerte dalla bilateralità vanno dunque ricondotte alla parte economico/normativa del contratto collettivo, producendo efficacia diretta sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro tra l'impresa e ciascuno dei propri dipendenti. Tale soluzione pone fine alle incertezze che, sino a oggi, hanno caratterizzato la materia, riuscendo a contemperare le distinte esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Questi ultimi, infatti, pur rimanendo liberi di scegliere se aderire o meno

al sistema della bilateralità, non potranno tuttavia privare i propri dipendenti di quegli elementi aggiuntivi di retribuzione che vengono configurati in termini di diritto dalla contrattazione collettiva. Il datore di lavoro che decida di non iscriversi agli enti bilaterali di riferimento non potrà però esimersi dall'erogare quello stesso servizio mediante il versamento direttamente al lavoratore (previa quantificazione in termini economici da parte del contratto collettivo) di una somma forfettaria (su base mensile e/o annuale) ovvero attraverso il riconoscimento di una prestazione equivalente.

GFS

DIZIONARIO

ENTE BILATERALE E "BILATERALISMO"

Gli enti bilaterali sono organismi creati congiuntamente dalle parti che stipulano un contratto collettivo di lavoro (organizzazioni sindacali ed organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro) con la finalità di erogare di comune accordo determinati servizi a favore dei lavoratori appartenenti al settore produttivo a cui si applica il contratto stesso.

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO

E' un ente bilaterale senza scopo di lucro il cui fine è quello di fornire ai suoi iscritti forme di assistenza sanitaria integrative a quanto offerto dal Sistema Sanitario Nazionale. Tale assistenza si esplica in diverse forme: sostenendo le spese che restano a carico dell'assistito qualora questo utilizzi i servizi del SSN, erogando all'iscritto prestazioni sanitarie attraverso strutture mediche convenzionate con il fondo sostenendo direttamente le spese connesse a tali prestazioni, erogando servizi di prevenzione sanitaria. I Fondi sono tipicamente istituiti dai contratti nazionali di lavoro dei diversi settori produttivi.



Nomentano

medicina del lavoro

Da dieci anni il Nomentano è al servizio delle imprese per le loro esigenze di Medicina del Lavoro.

Seguendo le indicazioni del Medico Competente, effettuiamo tutti gli esami diagnostici per il monitoraggio delle condizioni di salute dei lavoratori sia presso la sede dell'azienda che presso il nostro centro di Monterotondo (aperto sabato e domenica).

Attraverso la collaborazione con Medici del Lavoro e Consulenti per la Sicurezza e la Qualità, possiamo offrire ogni supporto per:

- Sicurezza ed Igiene sul Lavoro e Sicurezza Antincendio (Valutazione dei Rischi, Formazione, ecc.)
- Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria
- Qualità



sicurezza e qualità

Info

T. 06 90625576

valenti@laboratorionomentano.it

www.laboratorionomentano.it

Via dello Stadio 1
Monterotondo

